



COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

**ART. 20 D.LGS. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIONZO Geom. Andrea - Sindaco	Si
2. MARCARINO Elena - Vice Sindaco	Si
3. VOLA Gabriele - Assessore	Si
4. BONGIOANNI Roberto - Consigliere	Si
5. DRAGO Alberto - Consigliere	Si
6. DACOMO Giuliano - Consigliere	Si
7. FENOCCHIO Alberto - Consigliere	Si
8. TRUZZI Luca - Consigliere	Si
9. BALDISSERO Silvana - Consigliere	Si
10. PRANDI Roberto - Consigliere	Si
11. SCUTARI Susanna - Consigliere	Si
12.	
13.	
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale NARDI Dott. Massimo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIONZO Geom. Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

“L'art. 20. del D. Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

Preso atto che è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D. Lgs. n.175/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Treiso per l'anno corrente ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente”.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Treiso per l'anno corrente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TREISO
PROVINCIA DI CUNEO

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 -PROVVEDIMENTI**

RELAZIONE

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 *come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Al tempo stesso non possono essere mantenute le partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Ai sensi della disposizione sopra citata il Consiglio comunale di Treiso ha approvato con Deliberazione n. 37 del 21.12.2018 la Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute per l'anno 2018 con gli indirizzi per l'anno 2019. Successivamente, con Deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 20.12.2019 è stata definito l'aggiornamento per l'anno 2019 con relativi indirizzi per l'anno 2020. Da ultimo con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 18.12.2020 sono state predisposte le linee di indirizzo per l'anno 2021

Le partecipazioni possedute dal Comune di Treiso al 31.12.2020 erano le seguenti:

- EGEA SPA con una quota dello 0,13%.
- Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l. con una quota dello 0,25%;
- Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%;
- S.T.R. Società trattamento Rifiuti SRL con una quota del 0,48 %;
- GAL - Langhe Roero Leader SCRL con una quota del 0,92 %.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 le determinazioni assunte dal Comune di Treiso hanno ritenuto sussistenti le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni in quanto le medesime sono state ritenute conformi al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ad eccezione della partecipazione posseduta in Tanaro servizi acque s.r.l. rispetto alla quale è stato fornito l'indirizzo di procedere alla procedura di dismissione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 occorre preliminarmente procedere a definire i risultati conseguiti attraverso il piano di razionalizzazione adottato nel corso dell'anno 2020 per l'anno 2021. Da una analisi delle attività effettivamente realizzate è emerso come il processo di dismissione della partecipazione in Tanaro servizi acque s.r.l. sia stato regolarmente chiuso con la liquidazione della quota posseduta al Comune di Treiso.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 occorre, in questa sede, procedere altresì alla verifica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020, per valutare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle medesime. L'analisi viene effettuata sulla scorta dei dati contabili prodotti dalle Società partecipate sulla scorta dei moduli MEF - Dipartimento del Tesoro, agli atti dell'Amministrazione comunale.

In ragione di ciò vengono di seguito analizzate dettagliatamente le partecipazioni detenute

1. E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente SPA

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto Sociale:

L'attività industriale è diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché all'acquisto, alla costruzione e alla manutenzione di impianti:

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredamento urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

Per quanto riguarda questa società la revisione ordinaria per l'anno 2020 prendeva atto che la stessa fosse ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione espressa può essere confermata anche alla luce dei dati di bilancio

comunicati attraverso i moduli MEF che, sostanzialmente, confermano la sussistenza delle condizioni per il mantenimento. Tale valutazione può essere confermata anche alla luce del fatto che EGEA SPA fornisce direttamente servizi nel territorio comunale e, per il servizio idrico, mediante la controllata TECNOEDIL SPA (consorzata con AETA SCRL) per la gestione del servizio idrico integrato nella zona NORD EST dell'ATO n, 4 Cuneese.

La partecipazione pertanto può essere mantenuta.

2. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO E ROERO SCRL

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività':

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi

Per quanto riguarda questa società la revisione ordinaria per l'anno 2020 prendeva atto che la stessa fosse ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione espressa può essere confermata anche alla luce dei dati di bilancio comunicati attraverso i moduli MEF che, sostanzialmente, confermano la sussistenza delle condizioni per il mantenimento.

La partecipazione pertanto può essere mantenuta.

3. S.T.R. Società Trattamento rifiuti SRL

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

“1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.

4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività' contrattuale)

1. La società' può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino”

Per quanto riguarda questa società la revisione ordinaria per l'anno 2021 prendeva atto che la stessa fosse ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. La valutazione espressa può essere confermata anche alla luce dei dati di bilancio comunicati attraverso i moduli MEF che, sostanzialmente, confermano la sussistenza delle condizioni per il mantenimento.

La partecipazione pertanto può essere mantenuta.

**4 GAL -
LANGHE ROERO LEADER SCARL**

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire

contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;

b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;

e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;

f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;

g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione;

h) promozione e collocamento delle produzioni locali;

i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;

j) promozione delle attività culturali;

k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;

l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);

m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;

n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;

o) formazione professionale e informazione;

p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

Per quanto riguarda il G.A.L. SCRL emerge una situazione del tutto particolare in quanto è stato introdotto, all'interno del D. Lgs. 175/2016, all'art. 26 il comma 6 bis che prevede la

non applicabilità della predisposizione dei piani annuali di razionalizzazione ordinari alle società costituite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e dai Gruppi di Azione Locale Leader.

La partecipazione pertanto può essere mantenuta.

CONCLUSIONI

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

COMUNE DI TREISO

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale n. 25 - 2021 del Revisore Unico

Comune di TREISO (CN)	
Prot. N.	3254
20 DIC 2021	
Tit.	Classe

OGGETTO: REVISIONE ORDINARA DELLE PARTECIPAZIONI – ART. 20 D.LGS. 175/2016

Il Revisore Unico del Comune di Treiso (CN), dott. Antonio Baraggini nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20 dicembre 2019, ha esaminato la documentazione trasmessagli dall'Ente in data 17/12/2021, per esprimere di seguito il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie.

In particolare, il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 17/12/2021 per l'approvazione della revisione ordinaria delle società partecipate e relazione allegata.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2021, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica allegata sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'Ente e che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;

che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazioni;

che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse

Tutto ciò premesso

in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

Invita l'Ente a verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate.

Treccate, 20 dicembre 2021

Il Revisore Unico

dott. Antonio Baraggini





COMUNE DI TREISO



PROVINCIA DI CUNEO

Proposta Consiglio Comunale N.40 del 17/12/2021

Oggetto:

ART. 20 D.LGS. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE SOCIETARIE - DETERMINAZIONI

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
REGOLARITA' TECNICA	Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U.E.L. n. 267/2000	Favorevole	17/12/2021	NARDI Dott. Massimo	
REGOLARITA' CONTABILE	Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U.E.L. n. 267/2000	Favorevole	17/12/2021	NARDI Dott. Massimo	

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
PIONZO Geom. Andrea



Il Segretario Comunale
NARDI Dott. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14 GEN 2022.

Treviso, li 14 GEN 2022

Il Segretario Comunale
NARDI Dott. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2021

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
NARDI Dott. Massimo